



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

- Sezione Staccata di Salerno –

D.P. n. 33/2020

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il d. Lgs. 21 luglio 2010, n. 104;

Vista la delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Considerato che il TAR Campania, Sezione Staccata di Salerno, si articola attualmente in due sezioni interne;

Visti i decreti presidenziali n. 40 del 9/12/2019 e n. 5 del 3 febbraio 2020, riguardanti il riparto delle materie e la composizione delle due sezioni interne;

Considerato che, alla luce delle statistiche SIGA relative al periodo 1/1/2020-17/06/2020 acquisite dal Segretario Generale, la Sezione Prima ha un carico complessivo di lavoro sensibilmente inferiore rispetto a quello della Sezione Seconda, sia per quanto riguarda il totale dei ricorsi in generale depositati in tale periodo (297 rispetto a 351), sia per quanto riguarda in particolare i ricorsi da trattare in camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare (118 rispetto a 211), che non appare compensato dal maggior numero di ricorsi da trattare con il rito camerale (179 rispetto a 140);

Viste le attuali competenze delle due Sezioni, di cui al D.P. n. 40 del 9/12/2019;

Ravvisata quindi la necessità di riequilibrare il carico di lavoro tra le due Sezioni interne con effetto dal 1° luglio 2020;

Ritenuto che occorre a tal fine spostare dalla Sezione Seconda alla Sezione Prima i ricorsi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, con esclusione di quelle ex art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, nonché i ricorsi in materia di Stazioni Radio Base;

Ritenuto quindi che occorre provvedere alla modifica del suddetto decreto presidenziale n. 40 del 9/12/2019;

Sentito il Presidente della Sezione Seconda;

DECRETA

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 1° luglio 2020, alla **Sezione Prima** sono assegnate le seguenti materie: appalti e concessioni di lavori, ivi compresi quelli di natura mista lavori; servizi pubblici; comuni, province e regioni; autorità indipendenti; autorizzazioni e concessioni, ivi compresi i ricorsi aventi ad oggetto erogazioni di contributi e finanziamenti; carabinieri; cinematografia; teatro e sport; cittadinanza; elezioni; farmacie; forze armate; industria; istruzione; magistrati; notai; polizia di Stato; professioni

e mestieri; pubblico impiego; sicurezza pubblica; stranieri; università degli studi; vittime del dovere; esecuzione del giudicato della sezione; esecuzione del giudicato degli altri organi giurisdizionali; **ordinanze contingibili ed urgenti, con esclusione di quelle ex art. 192 D. Lgs. n. 152/2006; Stazioni Radio Base.**

2. Alla **Sezione Seconda** sono assegnate, dalla stessa data del 1° luglio 2020, le seguenti materie: appalti e concessioni di servizi e forniture; agricoltura e foreste; ambiente; antichità e belle arti; caccia e pesca; commercio ed artigianato; **ordinanze contingibili ed urgenti, limitatamente a quelle ex art. 192 D. Lgs. n. 152/2006**; demanio statale e regionale; edilizia ed urbanistica, ivi compresi i ricorsi in materia di edilizia residenziale pubblica; spazi ed impianti pubblicitari; espropriazione per pubblica utilità; inquinamento; servizio sanitario nazionale; esecuzione del giudicato della sezione.

Articolo 2

I ricorsi sono assegnati nel rispetto del riparto delle materie di cui all'articolo 1. Le domande cautelari sono trattate dalla Sezione competente. I ricorsi depositati nel periodo antecedente al 1° luglio 2020, per i quali non sia stata fissata la relativa udienza di discussione, sono assegnati alla Sezione competente secondo il criterio di riparto di cui all'art. 1. Analogamente, le opposizioni ai decreti di perenzione sono assegnate alla Sezione competente secondo il medesimo criterio. I ricorsi in materia di accesso ai documenti e di silenzio della P.A. sono assegnati alle Sezioni cui si riferiscono le materie oggetto di impugnativa.

Articolo 3

Nel caso di connessione tra due o più ricorsi assegnati a diversa Sezione o di dubbia assegnazione ad una delle due Sezioni interne di un ricorso, la competenza è stabilita dal Presidente della Sezione Staccata.

Articolo 4

La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto al personale amministrativo e di segreteria interessato, a tutti i magistrati e di curarne l'invio al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Salerno, 30 giugno 2020

Il Presidente

Leonardo Pasanisi